



## PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

**OGGETTO:** Volturazione a favore della ditta Falzi s.r.l. della determinazione dirigenziale n. 758/17 del 24 febbraio 2017 rilasciata alla ditta Falzi Commerciale s.r.l., come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 2614/18 del 2 agosto 2018, per l'esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR).

determinazione n. 4184/18 del 17 dicembre 2018

**Decisione** Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona<sup>1</sup>:

1. modifica a favore della ditta Falzi s.r.l., con sede legale nel comune di Grezzana (VR) in Via Carrara n. 10, il soggetto titolare della determinazione dirigenziale n. 758/17 del 24 febbraio 2017<sup>2</sup>, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 2614/17 del 2 agosto 2018<sup>3</sup>, rilasciata alla ditta Falzi Commerciale s.r.l. per l'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR);
2. dispone che tale modifica abbia efficacia a partire dal 1 gennaio 2019.

**Fatto** Con determinazione n. 758/17 del 24 febbraio 2017 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rinnovato l'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 12 marzo 2022, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi rilasciata alla ditta Falzi Commerciale s.r.l., con sede operativa in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana.

Con determinazione n. 2614/18 del 2 agosto 2018 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha preso atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 758/17 del 24 febbraio 2017 alla ditta Falzi Commerciale s.r.l. per l'impianto di recupero

<sup>1</sup> L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

<sup>2</sup> Determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona n. 758/17 del 24 febbraio 2017 con oggetto: "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 12 marzo 2022, dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi rilasciata alla ditta Falzi Commerciale s.r.l., con sede operativa in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR)".

<sup>3</sup> Determinazione del dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona n. 2614/17 del 2 agosto 2018 con oggetto: "Presenza d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 758/17 del 24 febbraio 2017, alla ditta Falzi Commerciale s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR)".

rifiuti non pericolosi e pericolosi con sede operativa in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR).

Con nota del 6 dicembre 2018<sup>4</sup> il legale rappresentante della ditta Falzi s.r.l., a seguito di affitto di ramo d'azienda, ha fatto richiesta di volturazione a favore della propria ditta dell'autorizzazione all'esercizio per l'attività di rifiuti non pericolosi e pericolosi con sede operativa in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR), rilasciata con D.D.S.A. n. 758/17 del 24 febbraio 2017 e successivamente modificata con D.D.S.A. n. 2614/18 del 2 agosto 2018. Alla richiesta erano allegati i seguenti documenti:

- atto notarile di affitto di ramo d'azienda;
- nomina del Responsabile tecnico;
- dichiarazione dei requisiti personali del legale rappresentante;
- visura camerale di Falzi s.r.l..

Con nota del 10 dicembre 2018<sup>5</sup> la ditta Falzi s.r.l. ha trasmesso copia del benestare del proprietario degli immobili sede dell'impianto alla sostituzione del conduttore del contratto d'affitto degli stessi.

Con nota del 10 dicembre 2018<sup>6</sup> la Provincia di Verona ha comunicato l'avvio del procedimento per l'emissione del provvedimento di volturazione dell'autorizzazione emessa con D.D.S.A. n. 758/17 del 24 febbraio 2017 e successivamente modificata con D.D.S.A. n. 2614/18 del 2 agosto 2018.

**Motivazione** La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006<sup>7</sup>, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000<sup>8</sup>.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore<sup>9</sup>.

**Obblighi da rispettare** La ditta Falzi s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi sito in Via Carrara n. 10 nel comune di Grezzana (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>10</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>11</sup> e del

<sup>4</sup> Acquisita al n. 74606 del 10 dicembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>5</sup> Acquisita al n. 74606 del 10 dicembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>6</sup> Iscritta al n. 74722 del 10 dicembre 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>7</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

<sup>8</sup> Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

<sup>9</sup> D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

<sup>10</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>11</sup> Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

13 giugno 2014<sup>12</sup>); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;

2. restano validi in capo alla ditta Falzi s.r.l. gli obblighi di cui alla determinazione dirigenziale n. 758/17 del 24 febbraio 2017, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 2614/18 del 2 agosto 2018, e resta valida la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio fissata al 12 marzo 2022.

**Avvertenze** Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,<sup>13</sup> del d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Falzi s.r.l. e trasmesso alla ditta Falzi Commerciale s.r.l., al Comune di Grezzana, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>14</sup> o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica<sup>15</sup>.

Il dirigente  
Paolo Malesani

---

<sup>12</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

<sup>13</sup> Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

<sup>14</sup> Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

<sup>15</sup> Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.